



**MINISTERO DELLE FINANZE**  
ANAGRAFE TRIBUTARIA

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE  
DEL NUMERO DI CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE DEL SOGGETTO

80034730483

UFFICIO COMPETENTE

FIRENZE 1

DENOMINAZIONE

CIRCOLO ARCI LAPPEGGI

NAT. GIUR.

12

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA LAPPEGGI 20/A

C. A. P.

50012

COMUNE

BAGNO A RIPOLI

PROV.

FI

RAPPRESENTANTE: COGNOME

ROSCHI

NOME

ANDREA

CODICE FISCALE


RSCNDR71A31D612K

DATA 25/07/2002

UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

FIRENZE 3

IL FUNZIONARIO



**AVVERTENZE**

1. Il presente certificato viene rilasciato dagli uffici delle Imposte Dirette soltanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti IVA. Il numero di codice fiscale così attribuito rimane invariato nel corso delle attività espletate dal soggetto anche nel caso in cui questo sia tenuto, nel successivo inizio di nuova attività, a presentare la dichiarazione IVA.
2. Il soggetto al quale è stato attribuito un certificato di codice fiscale con dati identificativi errati e che non riceva successiva comunicazione dall'Amministrazione Finanziaria, deve recarsi entro sei mesi dalla data di emissione del certificato all'Ufficio delle Imposte Dirette competenti per chiedere la correzione di tali dati.
3. Nel caso di smarrimento del presente certificato è possibile, con apposita domanda soggetta a bollo, ottenere un duplicato da richiedere all'Ufficio delle Imposte Dirette competente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1978 è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale sui seguenti principali atti:
  - a) fatture, relativamente all'emittente;
  - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
  - c) dichiarazione dei redditi e relativi allegati;
  - d) dichiarazioni annuali IVA;
  - e) domande per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
  - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.
5. La normativa generale relativa al numero di codice fiscale è trattata nei D.P.R. 2 novembre 1976, n. 784 e 23 dicembre 1977, n. 955 e nei Decreti Ministeriali d'attuazione.

DOTT. UGOLINO GOLINI

NOTARO

FIRENZE - VIA CAVOUR 18

COPIA AUTENTICA DELL'ATTO

*Costitutivo*

*del*

*"Circolo Ricreativo di Sappeggi"*

Ricevuto il

*14 marzo 1958*

Registrato il

*27 detto al n. 12109/560*

Allegati



## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno millenovecentonovantanove e questo giorno 19 del mese di aprile presso la sede sociale dell'Associazione, si è riunita, alle ore 21.00, debitamente convocata l'Assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto sociale in relazione al DLGS 460 del 4 dicembre 1997;
2. Varie ed eventuali.

Viene chiamato a presiedere i lavori il Sig. Mari Stefano, funge da Segretario la Sig.ra Roschi Angela.

Il Presidente constata:

1. Che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 19/04/1999;
2. Che i soci si dichiarano informati sull'argomento da discutere.

Tutto ciò constatato, ai sensi dell'articolo 14 del vigente Statuto sociale, il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea Straordinaria atta a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente informa l'Assemblea che, in relazione alla nuova legge sulle associazioni senza scopo di lucro è opportuno modificare anche se in piccola parte diversi articoli dello Statuto sociale e dunque propone di adottare uno Statuto sociale aggiornato con i requisiti previsti dall'attuale legislazione in vigore.

Pertanto dà lettura dello Statuto sociale, che propone all'approvazione dell'assemblea.

L'Assemblea preso atto di quanto proposto dal Presidente, dopo breve ed esauriente discussione, ad unanimità, delibera di approvare lo Statuto sociale aggiornato, che viene allegato al presente verbale e ne fa parte integrante.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 22.50, previa stesura del presente verbale che viene sottoscritto seduta stante.

Bagno a Ripoli (FI), 19/04/1999

Il Presidente, Mari Stefano

Il Segretario, Roschi Angela



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CIRCOLO RICREATIVO DI LAPPEGGI"

### TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE E SCOPO

#### ART.1

E' costituita con sede in Bagno a Ripoli (FI), Località Antella Via di Lappeggi n.20/A, un'Associazione che assume la denominazione di "CIRCOLO RICREATIVO DI LAPPEGGI".

#### ART.2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri Soci, come dell'intera comunità, realizzando attività di promozione sociale nonché servizi.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.

In particolare l'Associazione si propone:

1. Di favorire ai lavoratori ed ai cittadini l'esercizio del diritto alla ricreazione, al riposo all'elevazione culturale;
2. Di sollecitare e promuovere il sano impiego del tempo libero dal lavoro;
3. Di stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà fra tutti i cittadini;
4. Di aiutare lo sviluppo del movimento ricreativo popolare.

A tali fini essa provvede:

1. A prendere quelle iniziative nel campo della cultura, dello sport, del turismo, dello spettacolo, dello svago, del riposo e dell'assistenza rispondenti alle esigenze dei Soci;
2. A raggiungere tutti gli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorirne lo sviluppo.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

L'Associazione è apartitica, tuttavia essa, attraverso il suo ordine democratico interno e le iniziative sociali, dovrà contribuire allo sviluppo della personalità umana di ciascun Socio secondo i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.

L'Associazione non persegue alcuna finalità di lucro.

## TITOLO II - I SOCI

### ART.3

Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### ART.4

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
2. Dichiarare di attenersi al presente Statuto, all'eventuale regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

### ART.5

L'ammissione a Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, il quale si riserva il diritto di accogliere o respingere la domanda di ammissione.

In questo secondo caso la domanda deve essere respinta entro trenta giorni dalla data di presentazione senza esporre i motivi della decisione; dietro ricorso dell'interessato al Presidente tale domanda sarà riesaminata nella prima Assemblea Ordinaria dei Soci che si pronuncerà in via definitiva.

Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di ARCI Nuova Associazione, ed il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

#### ART.6

La qualifica di Socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

I Soci hanno diritto a:

- a) Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) A riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- c) A discutere ed approvare i rendiconti;
- d) Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

#### ART.7

I Soci sono tenuti:

- Al pagamento delle quote sociali;
- Alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

#### ART.8

La qualifica di Socio si perde per:

- a) Decesso;
- b) Mancato pagamento della quota sociale;
- c) Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) Espulsione o radiazione.

#### ART.9

I Soci sono sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. Inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
2. L'arrecare, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione;
3. Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
4. L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;

5. Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
  6. Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione.
- I provvedimenti disciplinari saranno decisi dal Consiglio Direttivo a maggioranza della metà più uno dei suoi membri.

#### ART.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci; oppure al Collegio dei Garanti.

### TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

#### ART.11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. Dall'introito delle quote sociali;
2. Dagli utili derivanti dall'attività svolta dall'Associazione;
3. Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
4. Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
5. Dal fondo di riserva.

#### ART.12

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

#### ART.13

L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

#### ART.14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone di cui all'articolo 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

#### TITOLO IV - GLI ORGANI SOCIALI



#### ART.15

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea generale dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei Garanti;
- d) Collegio dei Sindaci Revisori.

#### L'ASSEMBLEA

#### ART.16

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Partecipano all'Assemblea generale tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima o da inviare ad ogni Socio.

#### ART.17

Le Assemblee Ordinarie hanno luogo quattro volte l'anno, nella prima decade di ogni trimestre.

Alternativa: L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile successivo.

Essa:

1. Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
2. Approva il rendiconto annuale;



3. Elege gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, Collegio dei Garanti) alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i Soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
4. Nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei Soci candidati, controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini;
5. Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

#### ART.18

L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via Straordinaria per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione e nei casi previsti dai successivi articoli 20 e 33 del presente statuto.

Essa viene convocata:

1. Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
2. Ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta il Collegio dei Sindaci Revisori;
3. Allorché ne faccia richiesta scritta almeno 1/5 dei Soci con diritto di voto.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 10 giorni dalla data in cui viene richiesta.

#### ART.19

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli stessi su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno, salvo eccezioni di cui all'articolo 20 del presente Statuto.

La seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima.

Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

#### ART.20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto.

Per deliberazioni riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 33.

#### ART.21

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta l'1/10 dei presenti aventi diritto al voto.

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.

#### ART.22

Hanno diritto al voto nell'Assemblea i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Gli amministratori non possono dar voto nell'approvazione dei rendiconti.

#### ART.23

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario nominati dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

#### ART.24

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) Consiglieri eletti fra i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

#### ART.25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

1. Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presiede il Consiglio;
2. Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
3. L'Amministratore: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione,

4. Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell'archivio sociale.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Amministratore compongono la Presidenza.

Il Consiglio Direttivo fissa inoltre le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare al suo interno dei Soci fino ad un terzo dei suoi componenti.

#### ART.26

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri o un Sindaco.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente.

Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

#### ART.27

Il Consiglio Direttivo deve:

1. Redigere i programmi di attività sociale da sottoporre all'Assemblea;
2. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
4. Formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Le eventuali modifiche, che nel tempo si potranno rendere necessarie, dovranno essere ugualmente sottoposte all'approvazione dell'Assemblea;
5. Predisporre il rendiconto annuale;
6. Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
7. Deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
8. Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
9. Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;



10. Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

11. Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo;

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

#### ART.28

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

#### IL COLLEGIO DEI GARANTI

#### ART.29

Il Collegio dei Garanti (o dei Probiviri) è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno.

È eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello statuto o del regolamento e sull'inosservanza delle deliberazioni.

Può deliberare l'espulsione dei Soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'articolo 10.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.

## IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

### ART.30

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri.

E' eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

### ART.31

I Sindaci Revisori ed i membri del Collegio dei Garanti hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

### ART.32

Le cariche di Consigliere, Sindaco Revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili tra di loro.

## TITOLO V - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

### ART.33

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei Soci con diritto di voto presenti all'Assemblea di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale con diritto di voto.

### ART.34

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art.33 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i Soci.


TITOLO VI - DISPOSIZIONE FINALE

ART.35


Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti con diritto di voto a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.

Bagno a Ripoli (FI), 19/04/1999

Il Presidente, Mari Stefano

Handwritten signature of Mari Stefano, consisting of a stylized 'M' and 'S' followed by a horizontal line.

Il Segretario, Roschi Angela

Handwritten signature of Roschi Angela, written in a cursive style.

REGISTRATO A FIRENZE (Atti Civili)  
il 4. GIU. 1959 al No. 2570 Serie 3 A  
Verbate L. 252.000 (Incorporando i due mila)

IL DIRIGENTE  
AMMINISTRATIVO  
S. Altarano